

REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AA.GG., STAMPA E COMUNICAZIONE" PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO CON SEDE IN L'AQUILA (ART. 22 L.R. 14 SETTEMBRE 1999, N. 77 – ART. 19, COMMA 6 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165).

**ART. 1
OGGETTO**

1. E' indetta una selezione pubblica per soli titoli per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e **determinato finalizzato al conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Segreteria del Presidente, AA.GG., Stampa e Comunicazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila ai sensi dell'art. 22 della L.R. 14/09/1999, n. 77.**
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa.

**ART. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

1. Alla selezione possono partecipare i candidati, **in possesso del diploma di laurea, che siano dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 da almeno cinque anni;**
2. Sono ammessi **in subordine e, partecipano alla selezione solo qualora non pervengano domande dai soggetti di cui al comma 1, i candidati in possesso di diploma di laurea che:**
 - a) **siano dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con anzianità di servizio di cinque anni effettivi, in posizioni funzionali utili per l'accesso alla dirigenza,**
 - b) **rivestano la qualifica di dirigente in strutture pubbliche diverse da quelle contemplate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali;**
 - c) **abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, presso pubbliche amministrazioni, per un periodo non inferiore a cinque anni;**
 - d) **siano dipendenti di strutture private ed abbiano svolto per cinque anni le funzioni dirigenziali.**
3. I candidati devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore agli anni 18;
 - c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - d) non essere stati destituiti dall'impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione;

- e) **insussistenza di cause di inconferibilità di cui al D.L.gs 8/04/2013, n. 39;**
 - f) **insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.L.gs 8/04/2013, n. 39;**
4. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
 5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, eventuali cause di incompatibilità devono essere rimosse entro i termini previsti dalla legislazione vigente.

ART. 3

DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare e/o dichiarare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni comunicazione;
 - b) la procedura di selezione alla quale intende partecipare;
 - c) di possedere la cittadinanza italiana;
 - d) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali;
 - f) di non essere stato destituiti dall'impiego, dichiarato decaduto, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione;
 - g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari limitatamente ai candidati soggetti a tale obbligo in base alle disposizioni vigenti nel tempo;
 - h) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1 ovvero il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2;**
 - i) il possesso del diploma di laurea con l'indicazione del titolo specifico, della data di conseguimento e della relativa Università;
 - j) l'insussistenza di cause di inconferibilità di cui al D.L.gs 8/04/2013, n. 39 allegando la relativa dichiarazione**
 - k) l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.L.gs 8/04/2013, n. 39 allegando la relativa dichiarazione**
 - l) l'impegno a rimuovere entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico eventuali cause di incompatibilità**
 - m) l'impegno a collocarsi in aspettativa non retribuita presso l'Amministrazione o l'ente di appartenenza, o il proprio privato datore di lavoro e di non trovarsi in alcuna delle altre situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165;**
2. In caso di diploma di laurea conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea, la dichiarazione di cui alla lett. i) del precedente comma 1, deve essere integrata con la dichiarazione di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio rilasciato ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 *ovvero* di aver presentato la richiesta di equiparazione, ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure.
3. **La domanda può essere inviata via mail da parte di tutti coloro che posseggono un indirizzo personale di P.E.C. – Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo servizio.personale@pec.crabruzzo.it**
4. La domanda di selezione può essere inoltrata anche a mezzo posta (raccomandata A. R.), o consegnata a mano, in busta indirizzata al Consiglio Regionale – Direzione Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Via M. Iacobucci, 4 –

- 67100 L'Aquila. La busta dovrà riportare la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica codice **DTD001**" La consegna a mano è consentita nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
5. Qualunque sia la modalità prescelta, l'inoltro deve avvenire entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A.T. **Le domande inviate oltre tale termine saranno escluse dalla selezione.** A tal fine fa fede il certificato del messaggio di posta elettronica certificata, il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio del protocollo generale del Consiglio regionale.
 6. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione, (Allegato "A") completato con tutte le indicazioni e dichiarazioni richieste. Nel caso di inoltro della domanda via P.E.C. (Posta elettronica certificata) la stessa può essere alternativamente redatta in formato PDF ed allegata al messaggio, ovvero, scritta direttamente tramite l'editor di posta elettronica utilizzata rispettando, comunque, lo schema.
 7. **La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione. L'Invio della domanda attraverso la P.E.C. (Posta elettronica certificata) personale come specificato al comma 3 assolve anche all'obbligo della firma.**
 8. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese – nel contesto della domanda di ammissione alla selezione e nei relativi allegati- in sostituzione delle corrispondenti certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
 9. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4

ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) **Curriculum professionale**, redatto sul modello "B1" o B2", in relazione alla tipologia di candidati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva;
 - b) **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** sull'insussistenza da cause di inconfirmità e incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013;
 - c) **Dichiarazione sugli incarichi ricoperti**, finalizzata alla verifica della sussistenza di situazioni di inconfirmità/incompatibilità dei candidati, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013;
 - d) **Copia fotostatica di un documento di identità** al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda e nei modelli ad essa allegati, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
2. In caso di invio tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) il documento d'identità deve essere prodotto in formato PDF ed allegato al messaggio.
3. **I modelli di dichiarazione di cui al comma 1, lett. b) e c) sono scaricabili dal sito del Consiglio regionale al link che segue**
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/system/files/dup_allegati/documentazione8622072014_4.pdf;

ART. 5

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE, ESCLUSIONE,.

1. Qualora dall'esame della domanda, pervenuta nei termini ai sensi dell'art. 3, comma 5, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede integrazione all'interessato, fissandogli un termine

non superiore a 3 (tre) giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato è escluso dalla selezione.

2. Sono esclusi dalla selezione, senza richiesta d'integrazione:
 - a. **i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti;**
 - b. **i candidati che non hanno firmato la domanda con la sola eccezione dell'inoltro tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata) personale;**
 - c. **i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione attraverso una P.E.C. (Posta elettronica certificata) non corrispondente alla propria identità personale come rilevabile dal documento d'identità in formato PDF allegato.**
3. Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dall'avviso o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del comma 1, provvede la competente struttura della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale che, con atto del Dirigente, formula distinti elenchi degli ammessi:
 - **Elenco 1 relativo ai candidati in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1**
 - **Elenco 2 relativo ai candidati in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2.**I candidati che hanno dichiarato, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, di aver presentato richiesta per l'equiparazione del titolo di studio, sono ammessi con riserva.
4. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, può essere disposta in ogni momento con atto motivato del dirigente competente in materia di personale. La decisione è comunicata ai candidati.

ART. 6

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

1. Notizie in ordine alla selezione saranno pubblicate sul B.U.R.A.T. Speciale Concorsi e sul sito internet del Consiglio regionale (<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/>) a partire dal 15° giorno successivo al termine per la presentazione delle domande.
2. Le notizie pubblicate ai sensi del comma 1 assolvono ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti dei candidati ai quali fa carico l'onere di acquisire le informazioni di che trattasi.

ART. 7

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Alla valutazione dei titoli è preposta una Commissione esaminatrice è così composta:

PRESIDENTE	un Dirigente in servizio presso il Consiglio regionale
COMPONENTI	due Dirigenti regionali
SEGRETARIO	un dipendente di categoria D.
2. La Commissione è nominata dal Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, con proprio atto, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURAT.

ART. 8

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

1. Alla valutazione del curriculum è destinato un punteggio di 90/100
2. **Per i candidati di cui all'art. 2, comma 1 il punteggio è ripartito tra i seguenti elementi di valutazione:**

CURRICULUM Professionale		MAX 90 PUNTI
A. Titoli di servizio	Max 60punti	

<p>A.1. Servizio a tempo indeterminato presso p.a. in qualifica dirigenziale. (massimo 50 punti) (con esclusione del periodo richiesto come requisito di accesso)</p>	<p>PUNTI 5 Per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi.</p>	
<p>A.2. Incarichi dirigenziali ricoperti (massimo 10 punti) Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione, nell'ambito del massimo previsto, in relazione alla durata dell'incarico svolto, alla sua ampiezza e complessità, al grado di pertinenza con quello da affidare.</p>	<p>MAX PUNTI 5 Per ciascun incarico ricoperto</p>	
<p>B. Altri titoli Max 30 punti</p>		
<p>Elementi qualificanti desumibili dal curriculum professionale con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai risultati conseguiti in qualità di dirigente • al grado di diversificazione delle esperienze lavorative anche precedenti il conseguimento della qualifica dirigenziale • all'espletamento di incarichi aggiuntivi • a percorsi formativi post-laurea e professionali <p>Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione, nell'ambito del massimo previsto, previa definizione di criteri di dettaglio</p>	<p>MAX PUNTI 30</p>	

3. Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2 il punteggio è ripartito tra i seguenti elementi di valutazione:

<p>CURRICULUM Professionale</p>		<p>MAX 90 PUNTI</p>
<p>A. Servizio a tempo indeterminato prestato Max 40 punti</p>		
<p>A.1. Presso p.a in posizioni funzionali utili per l'accesso alla dirigenza. (con esclusione del periodo richiesto come requisito di accesso)</p>	<p>PUNTI 2 Per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi.</p>	
<p>A.2. Presso strutture pubbliche, diverse da quelle contemplate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in qualifica dirigenziale (con esclusione del periodo richiesto come requisito di accesso).</p>	<p>PUNTI 3 Per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi</p>	
<p>A.3. Presso strutture private in posizione dirigenziale (con esclusione del periodo richiesto come requisito di accesso)</p>	<p>PUNTI 3 Per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi</p>	

B. Incarichi di responsabilità		Max 30 punti
Incarico dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato presso p.a. (<i>con esclusione del periodo richiesto come requisito di accesso</i>)	PUNTI 3 Per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi	
Incarico di responsabilità di posizione organizzativa nel Comparto Regioni/Autonomie locali o incarico equivalente negli altri comparti	PUNTI 1 Per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi	
C. Altri titoli		Max 20 punti
Elementi qualificanti desumibili dal curriculum professionale con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • ai risultati conseguiti in qualità di dirigente • al grado di diversificazione delle esperienze lavorative; • all'espletamento di incarichi aggiuntivi • a percorsi formativi post-laurea e professionali <i>Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione, nell'ambito del massimo previsto, previa definizione di criteri di dettaglio</i>	MAX PUNTI 20	

2. Eventuali periodi di servizio part-time, in posizioni funzionali utili per l'accesso alla Dirigenza, sono valutati proporzionalmente.
3. Il curriculum deve essere redatto utilizzando l'apposito modello -**Allegato "B1"** per i candidati di cui all'art. 2, comma 1 e **Allegato "B2"** per i candidati di cui all'art. 2, comma 2) - da sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione. **La mancata sottoscrizione del curriculum comporta la nullità dello stesso e quindi l'impossibilità di valutare i titoli dichiarati.**

ART. 9 GRADUATORIE

1. In presenza di **candidati in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1**, la Commissione esaminatrice valuta solo i curricula di questi (**elenco 1 degli ammessi**), altrimenti procede con la valutazione dei candidati di cui all'elenco 2 degli ammessi. In ogni caso conclude i propri lavori con l'approvazione di una graduatoria tecnica riferita all'una o all'altra tipologia di candidati:
2. La Commissione, terminati i propri adempimenti, trasmette gli atti al Dirigente competente in materia di personale il quale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa, approva con proprio atto la graduatoria tecnica e la rimette all'Ufficio di Presidenza per le valutazioni in ordine al conferimento dell'incarico.
3. Il provvedimento di approvazione della graduatoria tecnica della selezione è pubblicato sul BURAT e sul sito Internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
4. L'Ufficio di Presidenza ha a disposizione 10 punti su 100 per le proprie valutazioni sul curriculum di ciascun candidato:
5. Il punteggio discrezionale attribuito dall'Ufficio di Presidenza va a sommarsi a quello della graduatoria tecnica al fine di individuare il soggetto al quale conferire l'incarico;

6. Nel caso di una sola domanda di partecipazione l'Ufficio di Presidenza esprime solo il proprio apprezzamento in ordine al curriculum dell'unico candidato senza attribuire alcun punteggio.
7. In ogni caso le valutazioni dell'Ufficio di Presidenza si concludono con un atto deliberativo con il quale l'Organo di direzione politica individua il soggetto al quale affidare l'incarico di Direzione del Servizio Segreteria del Presidente, AA.GG, Stampa e Comunicazione ed autorizza il competente Servizio a sottoscrivere con il medesimo il contratto di lavoro a tempo determinato;
8. Qualora l'Ufficio di Presidenza non manifesti la propria volontà di affidare l'incarico ad alcun candidato, torna a riunirsi la Commissione per la valutazione dei curricula degli ammessi di cui all'elenco 2.

ART. 10

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Il candidato individuato dall'Ufficio di Presidenza è invitato dal competente Servizio della Direzione Attività Amministrativa a presentare la documentazione di rito, rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità, collocarsi in aspettativa non retribuita presso l'Amministrazione o Ente di appartenenza ovvero presso il proprio privato datore di lavoro e sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempimento contrattuale.

ART. 11

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Dirigente assunto a tempo determinato con la qualifica di Dirigente, si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dai CCNL vigenti nel tempo Area II Dirigenza. Il trattamento economico tabellare annuo lordo della Dirigenza è attualmente pari a Euro € 43.310,90, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato è finalizzato esclusivamente al conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Segreteria del Presidente, AA.GG., Stampa e comunicazione" presso gli uffici del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila e segue le sorti dell'incarico anche per una eventuale risoluzione anticipata.

ART. 12

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione del Consiglio regionale si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura del posto tramite la procedura avviata con il presente bando, in caso di eventi imprevedibili o per esigenze di contenimento della spesa di personale derivanti da vincoli legislativi.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Con riferimento a tali trattamenti l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

- 3 Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale con sede in L'Aquila, Via M. Iacobucci, 4.

**ART. 14
PUBBLICAZIONE**

1. Gli allegati formano parte integrante del presente bando.

Allegato "A"	Schema di domanda di partecipazione
Allegato "B1"	Modello di curriculum per i candidati di cui all'art. 2, comma 1
Allegato "B2"	Modello di curriculum per i candidati di cui all'art. 2, comma 2

2. Il presente avviso di selezione, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico e sul sito Internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

**ART. 15
INFORMAZIONI**

1. Per informazioni i candidati possono rivolgersi ai Dipendenti del Servizio Organizzazione e Gestione risorse umane del Consiglio Regionale di seguito indicati:

		TEL.
Anna Cicchetti	Responsabile Ufficio Organizzazione Amministrativa	0862.644289
Cristina Lalli		0862.644246
Carla Piccinini		0862.644249

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Tiziana Grassi)